

Presidente Nazionale A.N.I.Ped. — Associazione Nazionale Italiana Pedagogisti (L. 4/2013 – MISE)
Cultore della materia in Pedagogia Generale e Interculturale — Università G. D'Annunzio, Chieti-Pescara
Specialista in Pedagogia Clinica · Specialista in Pedagogia Giuridica · Esperto in Neuropedagogia
CTU e CTP presso Tribunali Civili e Minorili · Esperto in Mediazione Familiare e Coordinamento Genitoriale
Coordinatore Nazionale per la Formazione — Istituto Krómata, Brescia
Autore per FrancoAngeli Editore · Pubblicazioni scientifiche in ambito pedagogico

Il pedagogista in tribunale: CTU e CTP nei procedimenti minorili

La consulenza pedagogica forense come competenza autonoma nei procedimenti civili e minorili

Lanciano, lì 4 Aprile 2026

Abstract

“Il pedagogista può operare in tribunale come Consulente Tecnico d'Ufficio o di Parte nei procedimenti civili e minorili. Questo articolo ne descrive il ruolo, il metodo, la base normativa e la specificità rispetto alla consulenza psicologica, nella prospettiva di una pedagogia forense che guarda alla trasformabilità, non solo all'accertamento.”

Un ruolo ancora poco conosciuto

Quando un giudice civile o minorile dispone una consulenza tecnica d'ufficio in un procedimento che riguarda la responsabilità genitoriale, l'affidamento dei figli, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non collocatario, il pensiero corre immediatamente alla figura dello psicologo. È una reazione comprensibile, radicata in decenni di prassi giudiziaria. Ma è anche una reazione incompleta, perché ignora l'esistenza di una competenza professionale distinta che i procedimenti minorili non solo ammettono ma, in molti casi, richiedono: quella del pedagogista.

Il pedagogista può essere nominato dal giudice come CTU- Consulente Tecnico d'Ufficio - ai sensi degli articoli 61 e seguenti del Codice di Procedura Civile, oppure può essere incaricato da una delle parti come CTP - Consulente Tecnico di Parte - ai sensi dell'articolo 201 c.p.c. In entrambi i casi, il suo contributo non è una duplicazione di quello psicologico: è un apporto autonomo, fondato su un diverso statuto epistemologico e orientato a una diversa lettura dei fatti.

La base normativa

Il fondamento giuridico dell'intervento del pedagogista in ambito forense poggia su più livelli normativi. La Legge 55/2024 - che istituisce l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative - conferma l'autonomia professionale del pedagogista, già riconosciuta dalla Legge 4/2013 e dalla Legge 205/2017. Il Codice civile, agli articoli 337-bis e seguenti, disciplina l'affidamento e la responsabilità genitoriale senza prescrivere che la consulenza tecnica debba necessariamente essere affidata a uno psicologo: il giudice sceglie il professionista in ragione della competenza richiesta dal quesito, non dell'appartenenza a un albo specifico.

La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con Legge 176/1991, stabilisce all'articolo 3 che in tutte le decisioni riguardanti il minore deve prevalere il suo superiore interesse, e all'articolo 12 che il minore ha diritto di essere ascoltato in ogni procedimento che lo riguarda. L'ascolto del minore — quando è condotto con competenza pedagogica — non è un interrogatorio né un test proiettivo: è un atto educativo, che richiede la capacità di creare le condizioni affinché il bambino possa esprimersi liberamente, senza pressioni e senza suggestioni, in un contesto che rispetti i suoi tempi e il suo linguaggio.

Il quesito del giudice: cosa chiede al pedagogista

Il quesito formulato dal giudice al CTU pedagogista verte tipicamente sulla valutazione delle competenze genitoriali sotto il profilo educativo: la capacità del genitore di riconoscere i bisogni evolutivi del figlio, di rispondervi in modo adeguato, di garantire un contesto di crescita stabile, di favorire il mantenimento dei rapporti con l'altro genitore e con le figure significative. Il quesito può estendersi all'osservazione delle dinamiche relazionali tra genitori e figli, alla valutazione dell'idoneità dell'ambiente di vita, alla formulazione di proposte operative per la regolamentazione dell'affidamento e delle visite.

Il pedagogista risponde a questi quesiti con strumenti propri: l'osservazione diretta delle interazioni genitore-figlio in contesti strutturati e non strutturati, il colloquio pedagogico con i genitori e con il minore, l'analisi della documentazione scolastica e dei servizi, la ricostruzione della storia educativa della famiglia. Non somministra test psicodiagnostici — non è il suo compito e non è la sua competenza — ma offre una lettura del funzionamento familiare

che nessun test, da solo, può restituire: quella del contesto educativo come sistema vivente, con le sue risorse, le sue fragilità, le sue possibilità di trasformazione.

Il metodo: tre livelli di rigore

La relazione peritale del pedagogista forense si struttura su una distinzione rigorosa tra tre livelli, che devono essere sempre esplicitati e mai confusi.

Il primo livello è il *dato*: ciò che è stato osservato, rilevato, riferito, documentato. In questo livello il linguaggio è descrittivo, la postura è neutrale, l'interpretazione è assente. "Il minore, durante l'osservazione del 15 marzo, ha manifestato resistenza a separarsi dalla madre all'ingresso nella stanza" è un dato. "Il minore è angosciato dalla separazione" è già un'interpretazione, e appartiene al livello successivo.

Il secondo livello è l'*interpretazione pedagogica*: la lettura del dato alla luce del quadro teorico e dell'esperienza professionale. Qui il pedagogista formula ipotesi, collega osservazioni, riconosce pattern, costruisce una comprensione coerente del funzionamento educativo familiare. L'interpretazione non è opinione: è un ragionamento argomentato, fondato su dati osservabili e su una competenza disciplinare dichiarata. Il linguaggio usa il condizionale quando l'ipotesi è incerta ("il comportamento descritto appare riconducibile a..."), l'indicativo quando è sostenuta da osservazione diretta e consolidata.

Il terzo livello è la *proposta operativa*: l'indicazione che il pedagogista offre al giudice per la regolamentazione della situazione. La proposta non è prescrittiva ma progettuale: "Si ritiene opportuno valutare un percorso di sostegno alla genitorialità che accompagni entrambi i genitori nella costruzione di strategie educative condivise" è una proposta pedagogica. Non decide al posto del giudice, ma gli offre elementi di lettura che il giudice non possiede.

CTU e CTP: due posture, una stessa competenza

Il pedagogista può operare come CTU, nominato dal giudice, con obbligo di imparzialità e terzietà, oppure come CTP, incaricato da una delle parti per assistere alle operazioni peritali, formulare osservazioni, eventualmente redigere una relazione tecnica che presenti una lettura alternativa o integrativa rispetto a quella del CTU.

Il CTP pedagogista non è un avvocato travestito da tecnico. Il suo ruolo non è contrastare per principio le conclusioni del CTU, ma verificarne il rigore metodologico, segnalare eventuali omissioni o incongruenze, offrire al giudice una prospettiva pedagogica che il CTU (soprattutto quando è di formazione psicologica) potrebbe non aver adottato. La funzione del CTP è tanto più efficace quanto più è rigorosa: le osservazioni devono essere fondate su dati, non su strategie difensive.

In entrambi i ruoli, il pedagogista forense porta un contributo specifico che non si sovrappone a quello dello psicologo: la capacità di leggere la situazione familiare in chiave educativa, di guardare non solo a ciò che è ma a ciò che potrebbe diventare, di formulare proposte che non si limitano a fotografare il presente ma indicano una direzione di trasformazione possibile.

Perché il tribunale ha bisogno del pedagogista

La consulenza psicologica, per quanto accurata, tende a restituire al giudice un profilo: chi è questo genitore, quali sono le sue risorse psicologiche, quali le sue fragilità. La consulenza pedagogica aggiunge una domanda diversa: quali sono le condizioni educative necessarie perché questa famiglia possa funzionare meglio? La prima è una fotografia; la seconda è un progetto. Il giudice, per decidere nell'interesse del minore, ha bisogno di entrambe.

La [consulenza pedagogica forense](#) non è dunque un'alternativa alla consulenza psicologica: è un complemento, talvolta indispensabile, che arricchisce il quadro a disposizione del magistrato. Nei procedimenti che riguardano la responsabilità genitoriale ai sensi degli articoli 330, 333, 336 del Codice civile, nei conflitti sull'affidamento e sul collocamento, nelle situazioni di pregiudizio educativo del minore, lo sguardo pedagogico offre ciò che nessun altro professionista è formato per offrire: una lettura della realtà familiare come contesto educativo, con le sue possibilità di cambiamento.

Per chi desidera approfondire il quadro teorico e metodologico della pedagogia forense, il [Manuale di Pedagogia Forense](#) (YouCanPrint, 2026) ne ricostruisce sistematicamente i fondamenti, gli strumenti e le applicazioni.

Prof. Dott. Gian Luca Bellisario

Pedagogista clinico e giuridico
Specialista in Pedagogia Clinica e Pedagogia Giuridica
Esperto in Neuropedagogia
Esperto in Mediazione Familiare e Coordinamento Genitoriale
Già incaricato ministeriale — Progetto Ascanio (M.I.U.R.)
Coordinatore Naz. Formazione — Istituto Krómata
Autore per FrancoAngeli Editore